

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Statuti dell'Istituto Sacerdos

Approvati dal Gran Cancelliere con il Prot. DG-LC 00699-2021 del 15 febbraio 2021

Articolo 1. Natura e finalità dell'Istituto Sacerdos

§1. L'Istituto "Sacerdos" (di seguito Istituto) è stato eretto con decreto del Gran Cancelliere, Prot. N° 04/2010-GC del 20 maggio 2011, ed è retto a norma dell'art. 10 degli Statuti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito Ateneo). Esso, facendo parte dell'Ateneo, è posto sotto l'autorità immediata del Vicerettore Accademico come previsto dagli Statuti dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 10,§2).

§2. L'Istituto realizza attività di ricerca e formazione per offrire conoscenze specialistiche e capacità professionali nei campi della formazione iniziale e permanente del clero e del ministero pastorale del sacerdote. Ispirandosi agli insegnamenti del Magistero della Chiesa sulla formazione permanente del clero e sulla spiritualità sacerdotale, l'Istituto intende favorire l'integrazione tra la dottrina, la spiritualità e la pastorale specifica del sacerdote.

Articolo 2. Ambiti prioritari

Conformemente alla sua finalità, l'Istituto sceglie come ambiti prioritari della sua azione:

- 1°. la formazione permanente dei sacerdoti;
- 2°. la formazione dei formatori di seminario;
- 3°. la ricerca e pubblicazione su temi riguardanti la formazione, spiritualità e missione apostolica dei sacerdoti;
- 4°. la promozione della spiritualità sacerdotale;
- 5°. la formazione del sacerdote attraverso gli strumenti che offre il mondo digitale.

Articolo 3. Principali attività dell'Istituto

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto organizza e svolge le seguenti attività:

- 1°. corsi e attività accademiche di formazione permanente in filosofia, teologia e pastorale indirizzati a sacerdoti e formatori di seminari;
- 2°. attività che favoriscano la crescita della vita spirituale, la formazione pastorale e il *sensus Ecclesiae*;
- 3°. pubblicazioni, sussidi didattici e gruppi di ricerca su temi riguardanti la vita sacerdotale;
- 4°. ogni altra attività (corsi di perfezionamento, conferenze, e convegni di interesse) ricollegabili alla natura e le finalità dell'Istituto;
- 5°. elaborazione di strumenti didattici e risorse per l'accompagnamento umano e spirituale dei sacerdoti.

Articolo 4. Le Autorità dell'Istituto

Le Autorità dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Rettore e il Vicerettore Accademico dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, il Direttore e il Consiglio dell'Istituto.

Articolo 5. Il Direttore dell'Istituto

§1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere.

- 1°. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Direttore dell'Istituto, il Vicerettore Accademico convoca e presiede il Consiglio dell'Istituto per formulare una proposta di candidati da presentare al Rettore e il Consiglio dell'Ateneo, per la nomina di un nuovo direttore dell'Istituto (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,13°; 24,§3).
- 2°. I candidati devono avere esperienza nella vita ecclesiale e pastorale, e una congrua titolazione accademica.
- 3°. Il Direttore dell'Istituto rimane in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di essere confermato per un secondo mandato, previa consulta al Rettore, al Consiglio dell'Ateneo e al Consiglio dell'Istituto. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Rettore e il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermare la nomina per un terzo e ultimo triennio (cfr. *Stat. Gen.*, art. 24,§3).

§2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- 1°. dirige, organizza e sviluppa l'attività, in accordo con il suo Consiglio, e in piena sintonia con il Vicerettore Accademico dell'Ateneo;
- 2°. rappresenta istituzionalmente l'Istituto all'interno e all'esterno dell'Ateneo;
- 3°. sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di consulenza e alla gestione amministrativa dell'Istituto;
- 4°. è inoltre membro d'ufficio del Senato Accademico dell'Ateneo e di altri organi collegiali eventualmente previsti dalla normativa (cfr. *Stat. Gen.*, art. 24,§3).

Articolo 6. Il Consiglio dell'Istituto

§1. Il Consiglio dell'Istituto è composto da:

- 1°. il Direttore dell'Istituto;
- 2°. tre a cinque altri membri:
 - a. sono nominati dal Rettore, sentito il parere del Vicerettore Accademico e del Direttore dell'Istituto;
 - b. i consiglieri nominati durano in carica tre anni o fino alla conclusione del mandato del Direttore, con la possibilità di essere rinominati.

§2. Il Consiglio dell'Istituto:

- 1°. esegue funzioni di controllo per la pianificazione ed esecuzione dei programmi e delle attività dell'Istituto;
- 2°. in particolare, deve elaborare e sottoporre al Rettore e al Consiglio dell'Ateneo, i seguenti documenti:
 - a. le linee strategiche dell'Istituto;
 - b. il piano annuale delle attività dell'Istituto;
 - c. il budget annuale dell'Istituto.

§3. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno.

- 1°. È convocato e presieduto di norma dal Direttore dell'Istituto o, in sua assenza o in particolari casi di urgenza, dal Vicerettore Accademico dell'Ateneo.
- 2°. Esso è validamente costituito qualora risultino presenti la maggioranza dei membri, tra cui il presidente.

3°. Per quanto non espressamente previsto nei presenti Statuti, si applicano le norme del Regolamento Generale relative al funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 7. Personale dell'Istituto

L'Istituto, per compiere le sue attività proprie, se fosse necessario, potrebbe avvalersi:

- 1°. dell'opera di docenti stabili dell'Ateneo, invitati e ricercatori per le attività di insegnamento e di ricerca o pubblicazione;
- 2°. di personale di servizio ad esso dedicato;
- 3°. di un Consiglio di esperti nella formazione permanente e nella spiritualità sacerdotale, approvato dal Rettore su proposta del Consiglio dell'Istituto.

Articolo 8. Aspetti amministrativi e segretariali

Per le questioni amministrative ed accademiche di rispettiva competenza, l'Istituto seguirà le procedure generali dell'Ateneo adottate dalla segreteria e dall'amministrazione.

Articolo 9. Considerazioni conclusive

§1. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente statuto, si farà riferimento alla normativa dell'Ateneo.

§2. I presenti Statuti sono approvati dal Gran Cancelliere. Le eventuali modifiche sono proposte dal Rettore al Gran Cancelliere, avendo ricevuto il parere del Consiglio dell'Istituto e il voto deliberativo del Consiglio Direttivo. (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14.7°; 16,§4.4°).